



COMUNICAZIONE DI VENDITA DI LIQUIDAZIONE

AL SERVIZIO COMMERCIO
DEL COMUNE DI
37060 S O N A (VR)

Il sottoscritto _____ per conto della ditta
_____ nato a _____
_____ il _____ e residente a _____
Via _____ n. _____,
C.F. _____, esercente l'attività di vendita al dettaglio in sede
fissa dei prodotti del settore _____, conformemente all'autorizzazione n. _____
del _____/alla comunicazione del _____, prot. n. _____, nei locali di
Via/Piazza _____, n. _____:

COMUNICA,

ai sensi dell'art.15 del D.Lgs. 114/98 e dell'allegato "A" alla Deliberazione della Giunta Regionale
del Veneto 04 dicembre 2007, n.3883, che effettuerà una **vendita di liquidazione**¹ presso i locali del
proprio esercizio di Via/Piazza _____
dal _____ al _____.

Allegati : _____

_____, il _____

Il Dichiarante

¹ Sul retro è riportata la normativa richiamata.

Decreto Legislativo 31.03.1998, n.114 – Art.15. Vendite straordinarie.

1. Per vendite straordinarie si intendono le vendite di liquidazione, le vendite di fine stagione e le vendite promozionali nelle quali l'esercente dettagliante offre condizioni favorevoli, reali ed effettive, di acquisto dei propri prodotti.
2. Le vendite di liquidazione sono effettuate dall'esercente dettagliante al fine di esitare in breve tempo tutte le proprie merci, a seguito di: cessazione dell'attività commerciale, cessione dell'azienda, trasferimento dell'azienda in altro locale, trasformazione o rinnovo dei locali e possono essere effettuate in qualunque momento dell'anno, previa comunicazione al comune dei dati e degli elementi comprovanti tali fatti.
3. Le vendite di fine stagione riguardano i prodotti, di carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento se non vengono venduti entro un certo periodo di tempo.
4. Le vendite promozionali sono effettuate dall'esercente dettagliante per tutti o una parte dei prodotti merceologici e per periodi di tempo limitato.
5. Nelle vendite disciplinate dal presente articolo lo sconto o il ribasso effettuato deve essere espresso in percentuale sul prezzo normale di vendita che deve essere comunque esposto.
6. Le regioni, sentite i rappresentanti degli enti locali, le organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio, disciplinano le modalità di svolgimento, la pubblicità anche ai fini di una corretta informazione del consumatore, i periodi e la durata delle vendite di liquidazione e delle vendite di fine stagione.
7. Per vendita sottocosto si intende la vendita al pubblico di uno o più prodotti effettuata ad un prezzo inferiore a quello risultante dalle fatture di acquisto maggiorato dell'imposta sul valore aggiunto e di ogni altra imposta o tassa connessa alla natura del prodotto e diminuito degli eventuali sconti o contribuzioni riconducibili al prodotto medesimo purché documentati.
8. Ai fini della disciplina delle vendite sottocosto il Governo si avvale della facoltà prevista dall'articolo 20, comma 11, della legge 15 marzo 1997, n.59. Per gli aspetti sanzionatori, fermo restando quanto disposto dalla legge 10 ottobre 1990, n. 287, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 22, commi 2 e 3.
9. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato promuove la sottoscrizione di codici di autoregolamentazione delle vendite di cui al comma 7 tra le organizzazioni rappresentative delle imprese produttrici e distributive.

Deliberazioni della Giunta Regionale N. 3883 del 04 dicembre 2007

«Legge regionale 13 agosto 2004, n.15, recante "Norme di programmazione per l'insediamento di attività commerciali nel Veneto". Articolo 34. Aggiornamento della disciplina delle vendite straordinarie.»

Allegato A

Le vendite di liquidazione sono effettuate dall'esercente dettagliante al fine di esitare in breve tempo tutte le proprie merci a seguito di cessazione di attività commerciale, cessione dell'azienda, trasferimento dell'azienda in altro locale, trasformazione o rinnovo dei locali.

MODALITA'

Le vendite di liquidazione devono essere comunicate al Comune in cui ha sede l'esercizio; alla comunicazione deve essere allegata la specifica documentazione sottoindicata.

In caso di:

- cessazione dell'attività e trasferimento dell'azienda in altri locali. La richiesta deve essere corredata da copia della preventiva comunicazione inviata al Comune;
- cessazione dell'affittanza di azienda: la richiesta deve essere corredata di copia del contratto o dell'atto di risoluzione dello stesso.
- cessione dell'azienda: la richiesta deve essere corredata di copia dell'atto pubblico o del preliminare di vendita registrato.
- Rinnovo o trasformazione dei locali: la richiesta deve essere corredata di copia di una relazione in cui vengono descritti puntualmente gli interventi da attuare, che comunque dovranno essere tali da non consentire il regolare svolgimento dell'attività commerciale; deve inoltre essere allegata la seguente documentazione:
 - estremi del titolo autorizzatorio necessario per l'esecuzione dei lavori (D.I.A., autorizzazione o concessione edilizia, ASL, VV.FF. etc.) ove richiesto;
 - impegno a sospendere l'attività per il tempo necessario ad eseguire i lavori
 - presentazione di un dettagliato inventario della merce, con esplicita dichiarazione di impegno a non riassortire la merce in vendita dopo l'inizio della vendita di liquidazione.

In caso di rinnovo o trasformazione dei locali è obbligatoria una chiusura immediatamente successiva al periodo di liquidazione, pari al tempo necessario ad eseguire i lavori e comunque per almeno sette giorni; il periodo di chiusura deve essere preventivamente comunicato al Comune.

Successivamente all'inizio delle vendite di liquidazione, è comunque vietato introdurre nuova merce dello stesso genere di quella posta in vendita di liquidazione.

PERIODO E DURATA

Le vendite di liquidazione possono essere effettuate in **qualsiasi periodo dell'anno**.

La durata massima di ciascun periodo di vendita di liquidazione è di **6 settimane**.

NORME COMUNI**MODALITA'**

La comunicazione che l'operatore commerciale è tenuto a dare all'amministrazione comunale in cui ha sede l'esercizio, ai sensi delle precedenti disposizioni, concerne esclusivamente le vendite di liquidazione (*omissis*) e deve essere effettuata tramite **lettera raccomandata**, almeno **dieci giorni prima** della data di inizio della vendita medesima.

A tal fine fa fede il timbro dell'Ufficio postale accettante.

PUBBLICITÀ

La pubblicità delle vendite straordinarie deve essere presentata in maniera tale da non risultare ingannevole per il consumatore e contenere gli estremi delle comunicazioni previste, del periodo e della durata della vendita stessa, nonché l'esatta indicazione della tipologia di vendita straordinaria ("vendita di fine stagione" o "vendita di liquidazione" o "vendita promozionale").

Le merci oggetto di vendita straordinaria devono essere indicate in modo chiaro ed inequivocabile, con separazione fisica idonea a distinguerle dalle merci poste in vendita al prezzo ordinario.

Fatte salve le vendite giudiziarie, nella vendita o nella pubblicità della stessa è vietato l'uso della formula "vendite fallimentari".

Durante la vendita straordinaria è fatto comunque obbligo di indicare con apposito cartellino esposto al pubblico il prezzo ordinario di vendita, la percentuale di sconto e il prezzo scontato.

Tali indicazioni devono essere di dimensioni grafiche ben visibili, tali per cui il consumatore non possa essere in alcun caso tratto in inganno.

SANZIONI

La violazione delle disposizioni di cui alla presente disciplina comporta l'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui all'art.22 del decreto legislativo 31/3/1998, n.114.

Tali sanzioni sono comminate dall'autorità del comune nel quale ha avuto luogo la violazione, ai sensi del medesimo articolo 22, comma 7, del decreto legislativo 114 del 1998.

La presente disciplina si applica anche alle attività di commercio su aree pubbliche di cui al titolo X° del decreto legislativo 31/3/1998, n.114, come attuato con legge regionale 6 aprile 2001, n.10 e successive modificazioni ed integrazioni.